

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 9 dicembre 2022 — EP/ Maahanmuuttovirasto

(Causa C-752/22)

(2023/C 71/21)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: EP

Altri soggetti interessati: Maahanmuuttovirasto

Questioni pregiudiziali

1) Se la direttiva 2003/109/CE ⁽¹⁾, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, si applichi all'allontanamento dal territorio dell'Unione europea di una persona che sia entrata nel territorio di uno Stato membro durante la vigenza di un divieto d'ingresso nei suoi confronti e il cui soggiorno nello Stato membro fosse pertanto illegale ai sensi del diritto nazionale e che non abbia fatto richiesta di un permesso di soggiorno nello Stato membro medesimo, qualora la persona abbia acquisito un permesso di soggiorno di lungo periodo per cittadini di paesi terzi in un altro Stato membro.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2) Se l'articolo 12, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, siano, sotto il profilo sostanziale, incondizionati e tanto precisi che il cittadino di un paese terzo possa invocarli nei confronti di uno Stato membro.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 15 dicembre 2022 — Procedimento penale a carico di FP, QV, IN, YL, VD, JF e OL

(Causa C-760/22)

(2023/C 71/22)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski gradski sad

Parti nel procedimento penale principale

FP, QV, IN, YL, VD, JF e OL

Questione pregiudiziale

Se il diritto dell'imputato di presenziare al processo, ai sensi dell'articolo 8 [paragrafo] 1, in combinato disposto con i considerando 33 e 44 della direttiva 2016/343 ⁽¹⁾, risulti violato, qualora l'imputato stesso partecipi alle udienze relative al procedimento penale, su sua espressa richiesta, tramite una connessione on-line, laddove sia difeso da un avvocato cui abbia conferito mandato e presente in aula e laddove la connessione gli consenta di seguire lo svolgimento del procedimento, di indicare mezzi di prova e di prendere conoscenza delle prove, di poter essere sentito senza ostacoli tecnici e gli sia garantita una comunicazione efficace e riservata con l'avvocato.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU 2016, L 65, pag. 1).